



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 4505/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

06/12/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLITTI | SPARTACO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PENNACCHIA | AMBROGIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | TARANTINO | CRISTOFARO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

6/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7/12/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4505/11 depositato il 16/06/2011
- avverso la sentenza n° 85/52/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12120090007835546001 REGISTRO

Il Segretario

[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La Società [redacted] ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2008 003 LO 000012278 002 notificata in data 02.12.2008 con il quale l'Agenzia delle entrate-Ufficio Locale di Roma 2- ~~con il quale~~ veniva richiesto il pagamento dell'imposta principale di registro e accessori per € 254.224,00 relativo alla omessa registrazione del LODO ARBITRALE n. 000012278/2008 dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Roma in data 16.09.2008, a definizione del contenzioso tra la [redacted]

A sostegno del ricorso la società assumeva di non essere tenuta al pagamento dell'imposta in quanto è la parte che ha depositato il lodo presso la Cancelleria del Tribunale perchè sia dichiarato esecutivo responsabile nei confronti dell'Erario; contestava, altresì, il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione in relazione all'art. 7 della legge 212 del 2000 nonché la non esecutività del lodo attesa la ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo medesimo emessa dalla Corte d'Appello di Roma sez.II in data 22.12.2008 e depositata 23.12.2008 che ha fatto venir meno il presupposto impositivo.

Nelle controdeduzioni rese nella memoria di costituzione, l'ufficio ribadisce la legittimità dell'avviso di liquidazione in ossequio al disposto combinato degli artt. 37 e 8 Tariffa -Parte Prima- del DPR 131/86 per i quali sono sottoposti a registrazione, tra l'altro, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, anche se al momento della registrazione, la cui richiesta deve essere fatta dai cancellieri nel termine, siano stati impugnati o siano impugnabili, "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato", a nulla rilevando, pertanto, la ordinanza di sospensione emessa dalla Corte d'Appello.

La CTP di Roma sez. 52 con sentenza n. 85/52/10 depositata 06.04.2010 respinge il ricorso osservando che "oggetto della registrazione non è il lodo di per sé, ma il decreto di esecutorietà del lodo stesso che viene inviato a cura del cancelliere all'ufficio ai fini della registrazione in modo che si trasformi in atto giudiziario (art. 10 DPR 131/86)

Appella la società contribuente lamentando la omessa pronuncia sulla mancanza di motivazione da parte del giudice e riproponendo la eccezione relativa alla insussistenza del presupposto impositivo in conseguenza dell'intervenuta sospensione della esecutorietà del lodo in forza dell'ordinanza della Corte d'Appello. Con memoria successiva illustra i motivi svolti.

Controdeduce l'ufficio osservando che l'avviso di liquidazione contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge ai fini della sua legittimità e utili a ravvisare il contenuto della pretesa erariale e che la ordinanza di sospensione della efficacia del lodo risulta irrilevante ai fini del disposto dell'art. 37 DPR 131/86.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta inanzitutto la erroneità della sentenza impugnata in quanto i primi giudici hanno omesso di pronunciare su alcuni punti rilevanti del ricorso.

Detta osservazione ,tuttavia, non può essere condivisa giacchè nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice **non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente** di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 del cpc, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito. (Cass. sez. III sent. n. 19748 del 27 settembre 2011).

L'eventuale insufficienza della motivazione, comunque, non incide sulla validità della sentenza atteso che gli eventuali rilievi non espressamente esaminati debbono essere riesaminati dal giudice di secondo grado sulla considerazione che il giudizio di appello non comporta un novum iudicium (revisione della causa) ma una revisio prioris instantiae (verifica dell'operato del primo giudice).

Riesaminando i punti della controversia, proposti dalla società [REDACTED], in primo grado e qui riproposti, si ritiene utile sintetizzarli nei seguenti tre motivi:

- difetto di legittimazione passiva
- difetto di motivazione
- inesistenza del presupposto impositivo

Sul primo motivo, il contribuente assume di non essere tenuto al pagamento dell'imposta di registro liquidata perché " non parte in causa" ai sensi dell'art.57 DPR 131/86.

Precisa, al riguardo, che " parte in causa" deve intendersi, nei procedimenti relativi la dichiarazione di esecutorietà dei lodi arbitrali, soltanto la parte che ha depositato il lodo presso la cancelleria del Tribunale richiedendo il decreto di esecutività del lodo medesimo.

Soggetto obbligato al pagamento dell'imposta è, pertanto, la [REDACTED] e non la [REDACTED].

L'assunto non può essere condiviso perché destituito di giuridico fondamento.

Invero, per l'art. 57 DPR 131/86 sono solidalmente obbligati al pagamento della imposta anche coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui all'art. 825 del codice di procedura civile. Questa previsione, con riguardo al giudizio arbitrale di cui al citato art. 825, dovrebbe, ad avviso di parte ricorrente, circoscrivere l'obbligazione tributaria a colui che ha interesse a richiedere il decreto di esecutività del lodo, facendo venir meno la solidarietà delle altre parti in lite.

L'interpretazione proposta, che non trova plausibile giustificazione nelle finalità della norma né riscontro nel sistema impositivo in materia di registrazione, ribalta il precetto desumibile dalla formulazione lessicale e logica del dettato legislativo. Infatti, in base alle previsioni recate dall'art. 8 lett. c) della prima parte della Tariffa allegato A del dpr 131, non sussiste una oggettiva differenziazione tra atti che definiscono una fase processuale innanzi alle autorità giudiziarie e quelli che concludono i procedimenti arbitrali. Ne deriva che, quando si passa ad interpretare la norma riguardante i soggetti obbligati, non sono ammesse arbitrarie ripartizioni per addivenire a trattamenti tributari diversi rispetto a situazioni, nella sostanza, omogenee.

Ebbene l'arbitrato, nella sua figura rituale, attua un procedimento contenzioso che, secondo le previsioni del codice di rito, ha funzione sostitutiva del processo innanzi al giudice ordinario.

Coloro che ne sono stati "le parti in causa" rimangono, per questa loro qualificazione, obbligati solidali per l'imposta dovuta per la registrazione del lodo o "sentenza arbitrale". (Cass. SS.UU. n. 8533 del 21.08.1990).

Per effetto della solidarietà passiva, l'ufficio ha il potere di riscuotere, agendo contro ognuno dei soggetti solidalmente obbligati, anche singolarmente, l'intera imposta dovuta.

La norma di cui all'art. 57, messa in relazione con il disposto di cui all'art. 10 (che prevede i soggetti tenuti a richiedere la registrazione) e all'art. 54 (che indica i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta), sancisce l'obbligo del versamento dell'imposta a carico del soggetto che richiede la registrazione, nei limiti previsti dalla norma, "salva la responsabilità solidale dei soggetti indicati nel primo comma". In sostanza, nel caso del lodo arbitrale, incombe sul cancelliere l'obbligo di richiedere la registrazione ma non quello di pagare l'imposta perché questa compete esclusivamente ai soggetti obbligati in via solidale e che sono "le parti in causa" nel senso sopra indicato: l'elenco di tali soggetti è tassativo ed i soggetti stessi sono tutti responsabili in solido, cioè, con il medesimo grado di responsabilità, così come espressamente stabilito al comma terzo dell'art. 54 citato.

Sulla base delle considerazioni esposte, appare legittima la legittimazione passiva della società ricorrente come coobbligata solidale al versamento dell'imposta di registro sul lodo arbitrale.

Sul secondo motivo di doglianza, relativo al difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, non è dato comprendere in che consista tale mancanza.

Nell'avviso, infatti, sono indicati tutti gli elementi richiesti dalla norma di cui all'art. 54 c. 5 dpr 131 e cioè: gli estremi dell'atto da registrare e la somma da pagare. L'ufficio, nel caso de quo, non solo ha riportato gli estremi del lodo (numero, data e autorità giudiziaria emittente) e la somma da versare a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora per complessivi € 254.224,00 liquidata sull'ammontare complessivo oggetto del lodo pari a € 9.833.170,00, ma ha anche aggiunto la motivazione a giustificazione della richiesta di pagamento e cioè: la omessa registrazione [redacted], consentendo, così, al contribuente di rendersi conto delle ragioni del proprio operato.

D'altra parte, l'eventuale vizio di motivazione dell'atto consente di ritenere semplicemente "irregolare" l'avviso con conseguente sanabilità attraverso il raggiungimento dello scopo: la irregolarità non incide sulla esistenza e sulla validità dell'atto e la nullità non è prevista dalla normativa in materia (art. 7 L. 221/200 e art. 3 L. 241/1990). Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di liquidazione che indichi il presupposto dell'imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla liquidazione. Il vizio motivazionale, anche nella forma più grave di carenza assoluta di motivazione, non sembra comportare nullità dell'atto amministrativo, posto che, avendo l'intervento della novella 2005 alla legge 241/90 codificato per la prima volta la categoria della nullità, non lo ha espressamente ed esplicitamente incluso nell'elenco di cui all'art. 21-septies, comma 1 considerato pacificamente avente portata esaustiva e tassativa. (Cass. n.3332 del 11.02.2009; n. 5472 del 06.03.2009). L'eccezione, in definitiva, di nullità dell'avviso, sotto tale profilo, si appalesa infondata.

Il terzo motivo di doglianza del contribuente attiene alla eccepita inesistenza del presupposto impositivo, venuto meno a seguito dell'intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale da parte della Corte d'Appello di Roma.

Al riguardo, occorre far rilevare che la norma di cui all'art. 8 della parte prima della Tariffa alligata A del DPR 131/86 al comma 1 prevede espressamente che debbono essere registrati, tra gli altri dell'elenco, "i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali".

Orbene, nel caso in esame, il lodo è stato dichiarato esecutivo in data 16.09.2008 e nei cinque giorni successivi è stata richiesta la registrazione; stante la inerzia del soggetto tenuto al pagamento "parte in causa", l'ufficio ha proceduto alla notifica dell'apposito avviso di liquidazione in data 2 dicembre 2008 e quando vigeva la cogente natura esecutiva del lodo.

Il provvedimento di sospensione della corte d'appello è intervenuto soltanto in data 22 dicembre 2008 e, pertanto, non poteva annullare la esecutività del lodo sottoposto a registrazione e ciò sia perché il provvedimento di sospensione è intervenuto inter partes e non può, come tale, spiegare efficacia nei confronti di terzi tra i quali è sicuramente da annoverare il Fisco, sia perché la imposta di registro è una imposta d'atto; e per atto, agli effetti che si considerano, "si intende non il negozio giuridico racchiuso nel documento, ma il documento stesso nella sua idoneità formale a contenere le dichiarazioni delle parti da cui derivano gli effetti economico-giuridici che si considerano rilevanti dal punto di vista tributario"; l'imposta cioè colpisce tali operazioni solo indirettamente, essendo il relativo presupposto costituito non direttamente da quelle operazioni ma dall'atto che ne documenta l'esistenza: (Cass. SS.UU. n. 8062 del 8 agosto 1990).

Ditalchè, l'atto (il lodo) al momento della registrazione era esecutivo e cioè idoneo a produrre automaticamente ed immediatamente i propri effetti perché tale idoneità scaturisce dal momento che l'atto sia divenuto efficace.

Il provvedimento di sospensione, che, si ripete, non è contestabile al Fisco perché terzo rispetto all'efficacia limitata inter partes del provvedimento stesso, e semmai esso può incidere sulla esecutorietà del lodo in sede di attività esecutiva che richiede la collaborazione del soggetto onerato.

La conferma di tali osservazioni trova riscontro nella previsione **dell'art. 37 DPR 131/86 secondo il quale gli atti dell'autorità giudiziaria, tra i quali i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato. Rimborso che può essere richiesto ai sensi dell'art. 77 stesso decreto.** In sostanza l'atto del giudice, compreso nell'ambito applicativo del tributo, deve essere sottoposto all'obbligo della registrazione **non appena formato, anche se di natura non definitiva perché oggetto di impugnazione**; l'assolvimento del tributo, liquidato sull'atto registrato, è di natura provvisoria e sarà, pertanto, oggetto di conguaglio positivo o negativo solo al momento dell'eventuale sentenza emessa in sede di impugnazione e passata in giudicato.

In conclusione, l'appello del contribuente va respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente e lo condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.945,25 di cui € 1.908,00 per onorari oltre gli accessori di legge se ed in quanto dovuti.

Roma 06.12.2011

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

Spartaco Cellitti

